

**Sperimentazione di un sistema di trasmissione informatica dei dati sulle attività di commercio di preziosi usati**

*Osservazioni e proposte in merito ai provvedimenti in materia di mercato dell'oro e dei materiali gemmologici (ddl n. 237 e connessi) all'esame della 10<sup>a</sup> Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica*

Proponente:  
Armando Arcovito

## Sperimentazione di un sistema di trasmissione informatica dei dati sulle attività di commercio di preziosi usati

PROMOTORE:  
Armando Arcovito

*Gemmologo ed Esperto in Metalli Preziosi iscritto presso gli Albi della C.C.I.A.A. di Messina al nr. 184 e del Tribunale di Messina Categoria Merceologica Preziosi.*

### Profilo professionale

- *Consulente Gemmologo Esperto in Metalli Preziosi in ambito pubblico e privato*
- *Membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo Studio del Tesoro di San Gennaro di Napoli*
- *Consulente Gemmologo dei Musei Vaticani*
- *Esperto nominato nel gruppo di lavoro sulla proposta di legge Mazzocchi "Regolamentazione del Settore dei Materiali Gemmologici in Commercio" nel 2003*
- *Università "La Sapienza": Assistente volontario presso la cattedra Scienza della Moda e del Costume (Scienza del Gioiello) del Prof. C. Paolillo; seminari tenuti per il corso sulla Normativa nel Settore Preziosi della Prof.ssa M. Biniecka.*

Questo documento descrive il sistema di trasmissione informatica dei dati relativi alle operazioni di compravendita di preziosi usati, da me messo a punto e lanciato in via sperimentale presso alcuni punti vendita "Compro Oro" nella città di Messina.

Questo sistema potrebbe essere efficacemente riproposto su **scala nazionale** tramite l'introduzione di un apposito **Registro Telematico** per la comunicazione delle informazioni sulle attività di commercio dei preziosi usati alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Ciò consentirebbe di riprodurre esponenzialmente gli effetti positivi riscontrati nella mia esperienza nella città di Messina, in termini di tracciabilità delle transazioni e contrasto delle operazioni illecite.

**Auspicio pertanto l'istituzione di un Registro Telematico di Pubblica Sicurezza su scala nazionale**, come già configurato nei disegni di legge sul mercato dell'oro e dei materiali gemmologici attualmente all'esame, seppur con alcune **sostanziali modifiche** indispensabili per rafforzarne l'operatività e l'efficacia, che indico in questo documento.

### Introduzione

Il mio contributo si fonda sul lavoro che ho svolto in questi anni nel campo della consulenza sui preziosi. In particolare, tra gennaio ed agosto 2013 ho ricoperto l'incarico di **Organismo di Vigilanza esterno ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231** per una società titolare di diverse licenze per il commercio dei preziosi usati con sede in Messina. Questa esperienza mi ha permesso di rilevare e valutare alcune criticità di un quadro normativo per alcuni aspetti anacronistico rispetto all'evoluzione avuta da tale tipologia di commercio dei preziosi nell'ultimo decennio.

La particolare congiuntura di crisi economica ha reso tra l'altro più difficoltoso l'accesso al credito da parte delle famiglie, le quali hanno individuato nei cosiddetti "Compro Oro" una **alternativa al sistema creditizio bancario**, almeno con riferimento ad importi relativamente modesti.

Nonostante i dati relativi all'ultimo semestre registrino un calo dei volumi di transazioni effettuate presso tali esercizi, **il mercato è lungi dall'essere in contrazione**: la riduzione delle transazioni è difatti con buona probabilità imputabile alla drastica diminuzione della quotazione che l'oro ha subito in questo periodo (-30% circa). Questo aspetto ha probabilmente indotto i possessori di oggetti in oro a rinviare la vendita ad un momento di nuova crescita delle quotazioni.

Sulla scorta della mia esperienza professionale ho avuto modo di rilevare che, con buona approssimazione, una **famiglia del ceto medio borghese** italiano - in particolar modo nelle Regioni del Sud - possiede in media **circa 150 grammi di oro**. Tale quantità è frutto dell'accumulo di oggetti ereditati o ricevuti in regalo nel corso degli anni.

Ipotizzando una quotazione dell' "oro 750" pari a quella attuale - ossia circa 22,5 euro al grammo<sup>1</sup> - è facile dedurre che ciascuna famiglia possieda in media un patrimonio di 3375 euro in oro. Tale dato è sufficiente per comprendere le dimensioni attuali e potenziali del fenomeno di compravendita di oro usato.

#### L'attuale mercato dei "Compro Oro": criticità rilevate

Il significativo incremento del numero di attività commerciali "Compro Oro" su tutto il territorio nazionale avvenuto negli ultimi anni non è stato accompagnato da un adeguamento della disciplina del settore, che allo stato risulta priva di una specifica regolamentazione in grado di cogliere e disciplinare le peculiarità e le **criticità di un mercato emergente**. Ciò risulta, in particolare:

- nella **mancata previsione di un sistema telematico e centralizzato**, consultabile simultaneamente dalle Autorità di Pubblica Sicurezza presenti su tutto il territorio italiano, per la tracciabilità dei dati relativi alle singole transazioni
- in una **frammentazione** a livello territoriale **dei provvedimenti** relativi alla tracciatura delle singole transazioni, a causa del margine di discrezionalità in capo a ciascuna Questura nella gestione di tale fattispecie
  - a titolo di esempio, si rileva come la Questura di Messina richieda ai titolari dei "Compro Oro" di integrare la documentazione relativa ad ogni transazione con una fotografia dell'oggetto acquistato: tale elemento, tuttavia, non è previsto dalle norme vigenti e la sua introduzione è lasciata alla discrezionalità delle singole Questure
- in una relativa facilità di impiego dei punti vendita "Compro Oro" come centri di **riciclaggio di denaro e metalli preziosi**. Difatti, se prima del proliferare di tali attività il riciclaggio e la ricettazione di oggetti preziosi era una "prerogativa" di canali illeciti spesso noti alle forze dell'ordine, la possibilità di vendere monili presso i "Compro Oro" ha **ampliato la diffusione di tali pratiche** anche a soggetti estranei al circuito criminale abituale
  - si segnalano con sempre maggiore frequenza, difatti, episodi di vendita di oro usato da parte sia di **borseggiatori occasionali** sia di **collaboratori domestici** entrati illecitamente in possesso di preziosi. Il sistema di registrazione cartacea delle transazioni attualmente in vigore impedisce un più accurato e tempestivo controllo di tali operazioni; inoltre i "Compro Oro" garantiscono al venditore un prezzo di gran lunga maggiore rispetto ai canali "tradizionali" di ricettazione, anche in ragione dell'elevato numero di esercizi che generano un **sistema concorrenziale**.

---

<sup>1</sup> La quotazione dell'oro puro (base 1000) è oggi pari a circa 30 euro al grammo: il prezzo di un grammo di "oro 750" equivale al 75% dell'oro puro.

Per ovviare a queste criticità, nel corso della mia esperienza di Organismo di Vigilanza ho elaborato un **protocollo di acquisto**, condiviso con le Autorità di Pubblica Sicurezza della città di Messina, che ha istituito un sistema sperimentale di **comunicazione informatica delle informazioni** relative alle transazioni effettuate. Questo sistema è stato implementato affiancando e non sostituendo il registro cartaceo delle operazioni previsto dalla legge.

#### La comunicazione informatica sulle transazioni effettuate

Il protocollo è stato sviluppato e ottimizzato per consentire **l'invio telematico e periodico delle informazioni** relative alle transazioni effettuate alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Tali informazioni sono identiche a quelle immesse nel registro cartaceo che i titolari di "Compro Oro" detengono per fini di pubblica sicurezza ai sensi dell'Articolo 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza<sup>2</sup> (TULPS).

Obiettivo del progetto è consentire agli organi preposti di eseguire in maniera **rapida e sistematica** tutti gli accertamenti necessari sulle operazioni di compravendita di oro usato.

Come di seguito illustrato, l'introduzione di tale sistema - approntato per i diversi punti vendita della società messinese sottoposta a Vigilanza - ha consentito di superare de facto l'attuale sistema di registri cartacei.

#### La sperimentazione nella città di Messina: aspetti salienti

- Il protocollo sperimentale è stato implementato presso un'azienda titolare di **7 punti vendita "Compro Oro"** nella città di Messina
- durante l'esercizio per l'anno 2010 l'azienda ha effettuato circa **45.000 transazioni**, per un fatturato superiore ai **12 milioni di euro**. Tale cifra corrisponde ad una **quota di mercato** dei "Compro Oro" nel Comune di Messina pari a circa il **35%** del totale
- il protocollo sperimentale prevede la trascrizione delle informazioni, da parte dell'esercente, su un **database telematico** i cui dati sono trasmessi periodicamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza
- agli elementi obbligatori previsti dal TULPS ed inseriti nel *database* informatico è stata aggiunta la **fotografia del manufatto** oggetto di transazione al fine di aumentarne la riconoscibilità
- è prevista inoltre la **compilazione di un modulo di acquisto numerato in modo progressivo** corrispondente alla numerazione del registro cartaceo, che attesti i connotati delle parti, l'oggetto della transazione e il prezzo corrisposto
- ai fini di **segnalazione delle attività di riciclaggio**, è stata istituito in via sperimentale l'obbligo per i responsabili delle attività di "Compro Oro" di redigere un elenco dei venditori che hanno effettuato:
  - più di due operazioni di vendita di oggetti preziosi usati nell'arco di dieci giorni
  - più di cinque operazioni di vendita di oggetti preziosi usati nell'arco di un mese
  - più di dieci operazioni di vendita di oggetti preziosi usati nell'arco dei sei mesi<sup>3</sup>.Tale elenco deve essere recapitato presso la Questura competente per territorio entro i tre giorni successivi la data di predisposizione

---

<sup>2</sup> Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773

<sup>3</sup> Il calcolo del numero di operazioni in un dato arco temporale tiene conto dell'obbligo di fermo amministrativo della durata di 10 giorni durante i quali il titolare di "Compro Oro" non può alienare il bene.

- la messa in pratica del protocollo ha rivelato sin da subito la propria **efficacia nel migliorare e rendere più efficienti gli strumenti** a disposizione delle forze di P.S. impegnate in attività di controllo e contrasto della criminalità
  - a titolo di esempio, faccio riferimento ad un episodio avvenuto durante la mia esperienza di Organismo di Vigilanza. A seguito di una denuncia per **furto con strappo** (il cosiddetto "scippo") di un *collier* presentata presso le locali Autorità di P.S. è stato possibile **identificare il responsabile** e recuperare la refurtiva **nel volgere di 24 ore**. Lo scippatore, infatti, aveva rivenduto il gioiello rubato presso uno dei punti vendita oggetto della sperimentazione. Ciò ha consentito alle forze dell'ordine di consultare un archivio informatico e **identificare** così sia **l'oggetto** rubato (mediante la fotografia) sia il **malvivente** (grazie alla tracciatura delle generalità). La stessa operazione, se effettuata mediante l'utilizzo dei tradizionali registri cartacei, avrebbe comportato per le forze di P.S. l'onere di consultare manualmente ogni pagina di ciascuno dei registri in possesso degli esercenti. L'identificazione è stata possibile in ragione di una circostanza del tutto casuale, ossia la vendita della refurtiva presso una delle agenzie dotate del sistema sperimentale. È di tutta evidenza che se tale sistema - in una versione tecnologicamente più avanzata - fosse reso **obbligatorio** ed implementato **su scala nazionale**, le possibilità di successo di operazioni simili e anche più complesse aumenterebbero esponenzialmente.

#### I disegni di legge attualmente all'esame del Senato

Tra i disegni di legge in materia di mercato dell'oro e dei materiali gemmologici attualmente all'esame della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, le proposte n.237, n.327 e n. 1135 prevedono l'istituzione di un Registro Telematico e l'invio dei dati relativi alle transazioni effettuate in formato telematico, istituendo un sistema per molti aspetti simile - sebbene tecnologicamente più avanzato - a quello già efficacemente utilizzato nel contesto messinese. In seguito ad un attento esame delle citate proposte, e sulla scorta dell'esperienza precedentemente descritta, mi preme segnalare alcune **criticità** rilevate:

1. nelle proposte in esame non c'è alcun riferimento esplicito al coordinamento tra le Questure in materia di condivisione delle informazioni trasmesse telematicamente dagli operatori. Appare evidente la necessità di creare un **database centralizzato**, che consenta una vigilanza pressoché simultanea di tutte le operazioni condotte sul territorio nazionale. Sebbene le proposte rimandino la definizione delle modalità operative del Registro Telematico ad un successivo Decreto del Ministro dell'Interno, l'espressa previsione di un database unico già nel testo di legge appare di primaria necessità. La creazione di un **unico Registro Telematico centralizzato che raccolga i dati di tutte le transazioni eseguite sul territorio nazionale**, consultabile ed utilizzabile da tutte le Autorità di Pubblica Sicurezza è infatti vivamente auspicabile. Solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile:
  - la **verifica immediata dell'identità** dei soggetti che hanno eseguito la compravendita tramite il codice fiscale e, di conseguenza, del **numero delle operazioni effettuate** dallo stesso soggetto. Ciò permetterebbe di rilevare eventuali anomalie nel volume di transazioni, sintomatiche di possibili attività illecite.
    - Per questo motivo ritengo che il Registro Telematico dovrebbe prevedere un **meccanismo di alert** che segnali all'operatore di Pubblica Sicurezza i nominativi di coloro che hanno effettuato un volume di operazioni ritenuto

“sospetto”<sup>4</sup>, **indipendentemente dal luogo** in cui sono avvenute le transazioni

- garantire **l'estrema riservatezza delle indagini**, stante la possibilità di consultare un unico archivio nazionale senza alcuna interazione con i titolari di “Compro Oro” (detentori dei registri cartacei) che, ove conniventi, potrebbero ostacolare o rallentare le indagini
  - ottenere un più stringente **controllo sull'ordine cronologico** delle transazioni, attualmente certificato soltanto tramite iscrizione manuale del rivenditore su registro cartaceo. Tale previsione consente l'attuazione di pratiche fraudolente, come la retro-datazione di operazioni di compravendita in elusione dell'obbligo del fermo amministrativo. Ciò risulta nella possibilità, per il rivenditore in mala fede, di cedere un oggetto rubato entro poche ore dall'acquisto
  - **evidenziare territorialmente** i movimenti di preziosi e di denaro
  - contrastare più efficacemente le attività di riciclaggio e ricettazione grazie al notevole **effetto deterrente** derivante dalla stringente procedura di tracciabilità
  - un **impiego più efficiente del personale** preposto alle attività di controllo di tali operazioni
2. non è previsto alcun **quadro sanzionatorio** in caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione derivanti dall'istituzione del Registro.

L'Articolo 17bis del TULPS prevede che “Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli [...] 126, 128 [del TULPS, n.d.a] sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni)”<sup>5</sup>. Dal testo dei ddl, tuttavia, non si evince in modo chiaro se le sanzioni attualmente previste si applichino in via automatica anche in caso di violazione delle future prescrizioni di legge.

Occorrerebbe quindi che nei ddl in esame fossero **definite le modalità sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione**, richiamando in modo esplicito il dettato TULPS, oppure definendo un quadro sanzionatorio specifico.

3. tra le informazioni che gli operatori devono comunicare alla Questura competente figura la “**fotografia dell'oggetto**”. Pur ritenendo la fotografia uno strumento fondamentale per l'identificazione della merce, come testimoniato dal protocollo elaborato per i “Compro Oro” di Messina, appare necessaria una integrazione in merito al momento in cui questa debba essere scattata.

Sulla scorta dell'esperienza maturata, segnalo la necessità di prevedere **due distinte foto dell'oggetto**. Difatti è molto frequente il caso di cosiddetta “vendita parziale”, che avviene quando il privato proprietario di un manufatto in oro su cui è innestato materiale gemmologico decide di vendere solamente la montatura dello stesso. Affinché ciò

---

<sup>4</sup> Si potrebbe prevedere, ad esempio, l'introduzione di una soglia – frutto della combinazione del numero di operazioni e della somma degli importi movimentati – al di sopra della quale il nominativo del venditore sia segnalato in via automatica dal sistema informatico alle forze dell'ordine.

<sup>5</sup> L'Art. 126 del TULPS stabilisce che “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza”; l'Art. 128 stabilisce, fra l'altro, che “[...]I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate dagli art. 126 e 127 [...] devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma (i.e. “operazioni su cose antiche o usate”) che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. [...]”

avvenga, è necessario che il licenziatario acquirente proceda allo smontaggio dell'innesto: tale operazione rende più difficile l'identificazione dell'oggetto, dotato in origine di un diverso aspetto. Si suggerisce quindi l'effettuazione di due rilievi fotografici:

- un primo rilievo che raffiguri l'oggetto nella sua integrità originaria. Tale reperto fungerà da riferimento ai fini dell'identificazione del bene alienato
- un secondo rilievo, successivo allo smontaggio, che raffiguri il bene effettivamente alienato dal privato al titolare di "*Compro Oro*".

Armando Arcovito  
[a.arcovito@live.it](mailto:a.arcovito@live.it)